

## Nota informativa TUA No Profit

### Premessa

Le informazioni contenute nella presente nota informativa (modello INFONP 5 ed. 03/2009) sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, dei contratti di TUA Assicurazioni S.p.A. e sono state redatte ai sensi dell'art. 185 del D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) e della vigente normativa ISVAP.

### Definizioni

- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.  
**Assicurato:** la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.  
**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.  
**Indennizzo:** la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro.  
**Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione.  
**Premio:** il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.  
**Risarcimento:** la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.  
**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.  
**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.  
**TUA:** l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A.

### Informazioni relative all'impresa

#### Sede legale e sociale

TUA Assicurazioni S.p.A. ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI).

#### Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione albo Imprese ISVAP n. 1.00132 del 03.01.2008 - Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

### Informazioni relative al contratto in generale

#### Legislazione applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.lgs. 209/2005, il contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti hanno comunque la facoltà di scegliere una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano. Qualora inoltre il contratto riguardi una forma di assicurazione obbligatoria, le disposizioni specifiche della legge italiana prevarranno su quelle della legge, eventualmente diversa, che le parti scegliessero di applicare al contratto. TUA Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto la legge italiana.

#### Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**TUA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti**  
**Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI)**

oppure a mezzo fax al numero **02/277.33.55**

oppure per e-mail all'indirizzo [servizioclienti@tuaassicurazioni.it](mailto:servizioclienti@tuaassicurazioni.it).

Per una migliore risposta la preghiamo di indicare chiaramente su

tale comunicazione il numero di polizza e/o di sinistro.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

**ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti**  
**Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### Termini di prescrizione del contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.. Nell'assicurazione di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

### Informazioni relative al contratto TUA No Profit

#### Durata del contratto

La durata del contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione dell'assicurazione e viene indicata in polizza. Qualora il contratto preveda il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta mediante comunicazione scritta spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. È in ogni caso facoltà del contraente di prevedere, al momento della stipulazione dell'assicurazione, che il contratto si estingua al giorno della sua naturale scadenza indicata in polizza.

Qualora in polizza sia indicata una durata superiore all'anno, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale, mediante fax o lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima.

#### Dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

L'assicurato o il contraente deve altresì dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento



della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

### **Persone assicurabili e limite di età**

Sono assicurabili tutte le persone fino all'età di 85 anni.

Qualora si verifichi il raggiungimento dell' 85° anno di età nel corso di un periodo annuale di assicurazione, l'assicurazione resterà pienamente operante fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

Non sono assicurabili, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.

L'insorgenza di tali affezioni costituisce causa di risoluzione del contratto. In questo caso TUA restituisce al contraente la parte di premio versata, relativa al periodo di premio di garanzia non goduto.

### **Foro competente**

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

## **Informazioni relative alle garanzie TUA No Profit – sezione "Tutela in caso di infortuni e malattia"**

### **Diaria da ricovero per malattia**

TUA, in caso di ricovero in istituto di cura dell'assicurato per malattia (escluso comunque il parto), corrisponde allo stesso l'indennità giornaliera di 5 euro per ciascun giorno di degenza, per un massimo di 100 giorni, per sinistro e per anno assicurativo. Il giorno di dimissione dall'istituto di cura non viene considerato nel conteggio

### **Periodo di attesa**

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione di un'altra stipulata con TUA, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi e per i medesimi assicurati per data di stipula si intende:

- il giorno di stipula della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le somme e le prestazioni risultanti sia nella polizza sostituita che nella presente;
- il giorno di stipula della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle diverse somme o diverse prestazioni da questa previste.

Quanto valido per il caso di emissione in sostituzione, analogamente vale per le variazioni e/o sostituzioni che dovessero intervenire nel corso di validità della presente polizza.

### **Cosa fare in caso di sinistro**

Il contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, anche telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

dei giorni.

In caso di day hospital, la garanzia è operante purché risulti che il day hospital è avvenuto per un ciclo di cura continuativo, non inferiore a 3 giorni, salvo giorni festivi.

L'indennità assicurata verrà corrisposta a partire dal quinto giorno successivo a quello del ricovero.

**Nota:** il prodotto **TUA No Profit** prevede la possibilità di abbinare alla sezione "Tutela in caso di infortuni e malattia" la sezione "Responsabilità civile", che può anche essere sottoscritta in assenza della sezione "Tutela in caso di infortuni e malattia". Nella sezione "Tutela in caso di infortuni e malattia", oltre alla garanzia Diaria da ricovero per malattia, sono comprese anche le seguenti garanzie per Infortunio: "Morte", "Invalidità permanente", "Diaria da ricovero per infortunio", "Rimborso spese di cura".

## **Sottoscrizione del contratto**

**Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto, la invitiamo a leggere attentamente l'intera documentazione che regola il contratto (condizioni generali di assicurazione, polizza ed eventuali allegati), con particolare riferimento alle clausole concernenti i rischi assicurati e le esclusioni, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi in caso di sinistro. Può rivolgersi all'agente di sua fiducia per richiedere ogni chiarimento che si rendesse necessario.**

**Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.**



TUA ASSICURAZIONI S.P.A.  
Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)  
Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55  
www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it

Cod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A. Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 15.660.000 i.v.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAP nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona

